Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 30 MAGGIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **« Merloni », società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1967. — **Luigi Malabarba, società per azioni, in Milano:** Obbligazione sorteggiata l'8 maggio 1967. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 18 maggio 1967. **« Bassani », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1967. — **Pibigas-Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1971, sorteggiate il 10 aprile 1967. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1967. — **api - anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni 6,50 % 1955-70 sorteggiate il 14 aprile 1967. — **I.F.I. - Immobiliare Finanziaria Industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1967. — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 5 dicembre 1960). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 27 agosto 1958). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 4 dicembre 1954). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 2 dicembre 1961). — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **Yatros Farmaceutici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1967) (Prestito del 1° settembre 1955). — **« Mediofina » Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1967. — **Immobiliare Selvapiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1967. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corige. — **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Errata-corige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1967, n. 319.

Contributo per la partecipazione italiana al primo Festival delle arti negre in Dakar.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore del Comitato italiano per il primo Festival delle arti negre, con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 20.000.000 per la organizzazione della Sezione cinematografica del Festival di Dakar.

Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1967.

Nomina del presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 2 febbraio 1967, il dott. ing. prof. Vincenzo Di Gioia, cessando dalla carica di direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, è nominato presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1967
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 14

(5335)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1967.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Fiera Internazionale di Genova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera Internazionale di Genova », con sede in Genova, e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1964, con il quale il dott. Carlo Pastorino è stato nominato presidente dell'Ente stesso, per il triennio 1964-1967;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Carlo Pastorino è confermato, per il triennio 1967-1970, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera Internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(5331)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1967.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1964, con il quale l'on. avv. Gustavo De Meo è stato confermato presidente dell'Ente suindicato, per il triennio 1964-1967;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rinnovazione del predetto incarico per il triennio 1967-1970;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Gustavo De Meo è confermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, per il triennio 1967-1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(5456)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Costituzione della Commissione di sorveglianza sugli archivi della Direzione generale dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la necessità di costituire, per la sorveglianza sugli archivi e lo scarto di atti della Direzione generale dei danni di guerra, la Commissione prevista dal succitato decreto del Presidente della Repubblica numero 1409/1963;

Vista la nota n. 20/VIII-*b* del 16 gennaio 1967, con cui il sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato ha delegato a far parte della istituenda Commissione di sorveglianza sugli archivi della Direzione generale dei danni di guerra il prof. Vittorio Stella, in servizio presso l'Archivio centrale dello Stato con la qualifica di direttore (coeff. 402);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di sorveglianza sugli archivi della Direzione generale dei danni di guerra, per il triennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1970, è costituita come segue:

1) Passalacqua dott. Antonino, direttore di sezione del Ministero del tesoro, quale delegato del direttore generale dei danni di guerra;

2) Stella prof. Vittorio, direttore presso l'Archivio centrale dello Stato, quale delegato del sovrintendente dello stesso Archivio centrale;

3) De Rosa dott. Pasquale, direttore di sezione del Ministero del tesoro, che disimpegnerà anche le mansioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione di cui all'art. 1 graverà sul cap. 3411/7 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per l'importo annuo presunto di L. 400.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato adda Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 376

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico chirurgico « Malafid PG » della ditta Rumianca S.p.A., con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 256/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 gennaio 1963, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 3796 del presidio medico-chirurgico denominato « Malafid PG » a nome della ditta Rumianca S.p.A. con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39;

Vista la dichiarazione in data 16 febbraio 1967, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Malafid PG », già registrato al n. 3796 a nome della ditta Rumianca S.p.A., con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 542 « di Pontinvrea ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 104 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 29 « del Colle di Cadibona » a Dego - Pontinvrea - Madonna del Salto - innesto strada statale n. 1 « Aurelia » a Varazze, della lunghezza di km. 31+033;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 29 « del Colle di Cadibona » a Dego - Pontinvrea - Madonna del Salto - innesto strada statale n. 1 « Aurelia » a Varazze, della lunghezza di km. 31+033, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 542 « di Pontinvrea ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 35

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 25 settembre 1965, con il quale vengono determinati i criteri per la attuazione degli interventi di cui al regolamento numero 17/64 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea;

Visto l'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto il regolamento n. 224/66/C.E.E. del Consiglio del 22 dicembre 1966, pubblicato nella « Gazzeta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 240 del 27 dicembre 1966, recante deroga a talune disposizioni del citato regolamento n. 17/64;

Ritenuta l'opportunità di confermare le direttive a suo tempo stabilite, in attesa che vengano approvati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. i programmi comunitari elaborati conformemente all'art. 16 del regolamento n. 17/64 C.E.E. del Consiglio del 5 febbraio 1964;

Decreta:

Per l'applicazione dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e fino all'entrata in vigore dei programmi comunitari di cui all'art. 16 del regolamento 17/64 C.E.E., indicato nelle premesse, saranno osservati i criteri stabiliti con decreto ministeriale del 2 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 25 settembre 1965.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 9 e 10 gennaio 1967 alla Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Carlo Cizza in data 21 agosto 1949 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Cannistrà ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(5260)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Caseificio sociale Val Curone », con sede in San Sebastiano Curone (Alessandria), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1966, con il quale gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Caseificio sociale Val Curone », con sede in San Sebastiano Curone (Alessandria), sono stati revocati e il dott. Linneo Varese è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del predetto commissario governativo, in data 28 marzo 1967, dalla quale si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Cascificio sociale Val Curone », con sede in San Sebastiano Curone (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Aldo Pernigotti in data 21 dicembre 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Linneo Varese ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relattivo alla composizione e alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri del detto Organo per il triennio 1967-1969;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Battara prof. Pietro, Di Paolo dott. Alfonso, Saffiotti dott. Antonio, Cappabianca dott. Vincenzo, Baccaglini dott. Alessandro, Campagna dott. Gaspare, Rossignoli dott. Arturo, Ambrogio rag. Paolo, Sagnotti ragionier Giacinto, Cattaruzza dott. Aldo, Simoncini dottor Renato.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1967

Il Ministro: Colombo

(5626)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mottola (Taranto).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Mottola per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Nicola de Mari.

Il commissario straordinario, per la paralisi funzionale dei normali Organi dell'Amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966, al cui adempimento il Consiglio comunale non aveva ancora ottemperato per la presenza di gravi dissensi in seno alla maggioranza, consiliare, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, all'adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e del personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il Comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Mottola ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al direttore di sezione dottor Nicola de Mari dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 10 maggio 1967

Il prefetto: Correra

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Mottola e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il dott. Nicola de Mari, direttore di sezione di questa Prefettura;

Considerato che il 22 maggio 1967 verrà a scadere il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Mottola è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Nicola de Mari sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1967.

Taranto addì 10 maggio 1967

Il prefetto: Correra

(5265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 maggio 1967:

Nobili Silvio, notaio nel comune di Como, è trasferito nel comune di Foggia;

Castellini Michele, notaio a Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Palermo.

(5750)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1967, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 241.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5577)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5578)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.473.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 568.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5579)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.711.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.631.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.276.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5602)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.705.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.808.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5601)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5603)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5604)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.881.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5605)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.965.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5606)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.605.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5607)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5609)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5610)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5613)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5614)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5615)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Portoscuso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5616)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5618)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5619)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5620)

Autorizzazione al comune di Villanovatruschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Villanovatruschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5608)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5621)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.686.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5617)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 29 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,85	624,75	624,87	624,85	624,87	625 —	624,87	624,87	624,90
$ Can.	577,45	577,30	577,25	577,40	577 —	577,40	577,44	577,40	577,40	577,60
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,81	144,80	144,75	144,80	144,86	144,80	144,80	144,77
Kr. D.	90,32	90,25	90,22	90,25	90,30	90,25	90,26	90,25	90,25	90,24
Kr. N.	87,45	87,40	87,45	87,465	87,40	87,46	87,48	87,465	87,46	87,45
Kr. Sv.	121,32	121,25	121,25	121,30	121,30	121,30	121,29	121,30	121,30	121,30
Fol.	173,44	173,45	173,50	173,47	173,40	173,47	173,56	173,47	173,47	173,45
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,5925	12,59	12,59	12,60	12,5925	12,59	12,59
Franco francese	127,19	127,15	127,20	127,12	127,10	127,12	127,23	127,12	127,12	127,15
Lst.	1747,46	1746,25	1746,35	1746,55	1746 —	1746,55	1746,53	1746,55	1746,55	1746,35
Dm. occ.	157,04	157 —	156,90	157,015	156,95	157,08	157,015	157,015	157,01	157 —
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,1975	24,20	24,19	24,21	24,1975	24,19	24,195
Escudo Port.	21,80	21,79	21,79	21,79	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,41	10,42	10,43	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 29 maggio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	577,47
1 Franco svizzero	144,845
1 Corona danese	90,252
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	121,29
1 Fiorino olandese	173,55
1 Franco belga	12,598
1 Franco francese	127,225
1 Lira sterlina	1746,64
1 Marco germanico	157,015
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,42

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale:

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, relativo alla revisione del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico sanitario dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Considerato il fabbisogno del personale del predetto ruolo tecnico-sanitario in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze già esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comma terzo);

Considerato che, in relazione alle suddette vacanze, due posti sono stati messi separatamente a concorso riservato agli assistenti universitari ordinari delle cattedre di Clinica delle malattie nervose e mentali o di Psicologia sperimentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti e da imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

h) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per i candidati di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto e di essere abilitati allo esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dallo impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso pubblici manicomi o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre, unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli Studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene

computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per la vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per coloro ai quali è stato estero lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e degli operai di ruolo dello Stato; nei riguardi dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione ai decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio I - entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per i fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e della tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono a una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi e delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre appposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica rilasciata da un notaio su carta bollata, ovvero certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti di diploma di abilitazione provvisoria alla professione di medico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in medicina e chirurgia sia stata conseguita entro il 31 gennaio 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritto politici, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato su bollo dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare su bollo rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1 del precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale di cui al n. 1) del precedente art. 6;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio. la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a realizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) Medicina generale;
2) Neuropsichiatria;
3) Antropologia Criminale;
4) Igiene.

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed, inoltre, l'esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candiato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quello orale.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dai candidati presso pubblici manicomi o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base a titoli scolastici e dottrinari.

Ai sensi del combinato disposto dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, nonchè l'indennità integrativa speciale, l'indennità di servizio penitenziario e gli eventuali assegni per carichi di famiglia previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967,
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 295

(5053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centosessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32° salvo le elevazioni previste dal quinto comma del presente articolo;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due lettera «e», i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadnii dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-

desime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica Amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) da quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato in allegato al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco predetto nell'albo dell'Amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina elencati nel successivo art. 8.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

Art. 8.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui al precedente art. 7 sono i seguenti:

1) *insigniti di medaglia al valor militare*: originale o copia autentica del brevetto;

2) *mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) *profughi*:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319:

attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306:

attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione.

4) *mutilati o invalidi per servizio*: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) *mutilati o invalidi del lavoro*: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

6) *orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) *orfani di caduti per causa di servizio*: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) *orfani dei caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali della Associazione;

9) *feriti in combattimento*: originale o copia autentica del brevetto;

10) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) *capi di famiglia numerosa*: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) *figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra*: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) *figli di mutilati o invalidi per servizio*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) *figli di mutilati o invalidi del lavoro*: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) *madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio*: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) *madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) *vedove di guerra non rimaritate*: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) *vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio*: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) *vedove non rimaritate di caduti sul lavoro*: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) *ex combattenti o assimilati*: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) *reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal Direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) *coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

24) *mutilati ed invalidi civili*: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) *coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato*: certificato dell'Amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'atte stato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 9.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 94

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia, n. 6 — Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado in data . . . presso l'Istituto . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in quantità di . . . dal . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: **Bosco**

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta, sarà tenuto conto anche della calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Prova pratica di dattilografia:

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

Prova orale:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri e i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro Organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica: concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: Bosco

((5242))

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a quaranta posti di infermiere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958 n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1966, n. 4967, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 187, con il quale sono stati stornati quarantatre posti dall'organico del personale di anticamera a quello degli infermieri;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n.P.2.1.1./49195 del 26 marzo 1967;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 dell'11 aprile 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di infermiere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 aprile 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967
Registro n. 51 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 108.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

1. *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore e dell'attestato prefettizio di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

2. *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta - sulla prescritta carta bollata - in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro

il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve - a pena di esclusione dal concorso - essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata o della nave.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio e dell'attestato prefettizio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, non è neanche responsabile di eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese e tedesca), debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito per la presentazione di detta domanda.

3. *Limiti di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi, militari e civili, di guerra e per servizio statale militare o civile, nonchè per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

per le vedove e gli orfani di guerra;

per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio;

per i mutilati ed invalidi del lavoro;

per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. *Accertamento dei requisiti fisici*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di infermiere.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di infermiere o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di infermiere: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di + 4D o — 5D purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di infermiere e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica - alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo all'assunzione - verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita medica in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita d'appello; a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta presa visione, debbono far pervenire domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di essere sottoposti a tale visita, o che, sottoposti alla visita stessa con esito negativo, siano perciò risultati definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggiunti per l'espletamento delle prove facoltative.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. *Diario delle prove di esame; comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come da programma di cui allo stesso allegato *B* ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuna di dette lingue estere la Commissione disporrà di un massimo di punti 0,25 per la traduzione scritta e 0,25 per il colloquio; le prove stesse si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,13 per la traduzione e 0,13 per il colloquio.

10. *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di tenere, consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare la anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte la prova di esame viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura dell'enunciato del tema almeno metà del tempo stabilito per la prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali), quelli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito - ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso - e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) un punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di qualificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, condotta, canto, profitto, recitazione, lettura espressiva, cultura militare e fascista, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica, anche se risulti eventualmente abbinata al canto corale.

B) punti 0,25 per il possesso di licenza di scuola media o equipollente;

punti 0,50 per il possesso del diploma di istituto di istruzione di 2° grado (che assorbe il punteggio precedente);

C) punti 0,50 per ogni semestre di servizio prestato dai candidati quali incaricati - ovvero, se già dipendenti ferroviari, quali distaccati - in mansioni di infermiere alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

La votazione complessiva ottenuta, per ciascun candidato, sommando il voto riportato nella prova scritta, quello ottenuto nella prova orale, quello conseguito in ciascuna prova facoltativa superata nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nella graduatoria di merito i candidati secondo l'ordine di cui appresso:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati e invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, di vedove od orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione non inferiore a punti 0,20 su 0,25.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,20 su 0,25. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396-1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (attestato di licenza elementare superiore);

b) attestato prefettizio di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti); qualora, per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa Autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini del precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui i commi *c*), *e*) ed *f*) — sono esentati dal presentarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi dovrà essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio nonchè dell'attestato prefettizio di cui al punto *b*) da prodursi nel cennati 45 giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel ripetuto termine perentorio di 45 giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e l'attestato prefettizio di cui al punto *b*) ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati alle sedi in cui le necessità del servizio lo esigeranno.

Salva la facoltà dell'Azienda di disporre diversamente in dipendenza di nuove o mutate esigenze di servizio, le sedi ove verranno destinati gli assumendi saranno le seguenti e per il numero di posti per esse indicato: sede centrale: 1; Ancona, Cagliari, Firenze, Palermo, Reggio Calabria e Verona: rispettivamente n. 2; Catania: n. 6; Foggia, Milano e Pisa: rispettivamente n. 3; Genova: n. 5; Roma: n. 4; Torino, Trieste e Venezia: rispettivamente n. 1.

Gli interessati saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 14 novembre 1958.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di infermiere, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (*Concorsi*) - Piazza della Croce Rossa. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il (2) . . . . . a . (provincia . . .), presa conoscenza dell'avviso programma relativo al concorso a quaranta posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1967, n. 7294, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non vi siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza della 5ª classe elementare conseguita il . . presso la Scuola . . . . . di . . . .;

di essere in possesso dell'attestato prefettizio di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico rilasciato il .;

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (in caso diverso specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

(5) . . . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o dell'autorità consolare ovvero ancora dal comandante della nave mercantile).

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

---

1) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge;

2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3 del bando;

3) Chi vorrà assoggettarsi a prove facoltative (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere nella domanda la relativa richiesta, indicando su quale o su quali delle lingue estere (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato;

4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile;

5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che indendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dell'avviso-programma, coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA:

Composizione in lingua italiana.

PROVA ORALE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:

A) Elementi di anatomia umana e di fisiologia umana.

B) Sintomi delle principali malattie:
febbre;
disturbi degli apparati respiratorio, circolatorio, digerente, urinario e del sistema nervoso.

C) Nozioni fondamentali sulle più importanti malattie infettive e contagiose.

D) Elementi di batteriologia:
germi patogeni, sorgenti di infezione, vie di penetrazione.

E) Igiene generale:
disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione. Disinfettanti chimici e fisici più in uso;
apparecchi più in uso per le operazioni di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
igiene negli ambulatori.

F) Elementi di terapia;
vie di introduzione dei medicamenti;
medicine per uso esterno;
medicine per uso interno;
tecnica della esecuzione dei vari tipi di iniezioni;
tecnica della fleboclisi, ipodermoclisi, trasfusioni, cateterismi, salassi;
chinesiterapia.

G) Nozioni di pronto soccorso:
avvelenamenti;
perdita di coscienza, collassi, lipotimie, convulsioni, crisi di asma, coliche, colpo di calore o di freddo;
intervento nei soggetti colpiti da scariche elettriche;
corpi estranei negli occhi nel condotto uditivo, e nelle prime vie respiratorie;
contusioni, ferite, emorragie, lussazioni, distorsioni, fratture, ustioni;
fasciature preparazione di docce, stecche, bende gessate e amidate;
tecnica dei vari metodi di respirazione artificiale;
strumentario chirurgico di uso comune.

H) Nozioni fondamentali di legislazione sanitaria:
doveri e limitazioni dei compiti dell'infermiere;
segreto professionale.

I) trasporto dei malati e dei feriti:
trasporto a braccia, con barelle e mezzi particolari in rapporto alle condizioni del soggetto.

PROVE FACOLTATIVE SU LINGUE ESTERE

Traduzione per iscritto, senza dizionario, di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

(5404)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i novanta posti riservati al Compartimento di Roma nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1966, n. 9102, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i novanta posti riservati al Compartimento di Roma nel pubblico concorso a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740.

(5139)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella P).

Le prove scritte del concorso per esame a sette posti di ufficiale meccanico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana (tabella *P*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 22 marzo 1965, n. 1538, avranno luogo in Roma, presso la Sala conferenze della stazione ferroviaria di Roma Termini, via G. Giolitti, 34, nei giorni 20 e 21 giugno 1967, con inizio alle ore otto.

(5497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9404, del 30 giugno 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XIII.11.20.C/13249 del 4 febbraio 1967 del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 4475/11-4-Gab., del 23 marzo 1967, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici della provincia di Caserta e dei Comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto, con il decreto sopracitato, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Coletta prof. dott. Alessandro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Benevento;

Iodice dott. Lanfranco, ostetrico libero professionista;

Turrini Virginia, ostetrica condotta del comune di Caserta.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali edlla Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 10 maggio 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

(5287)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2040 in data 31 dicembre 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni pervenute:

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 2040 del 31 dicembre 1965, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Di Giovine dott. Antonio, consigliere di 1ª classe di Prefettura;

Quaini prof. Paolo, primario ospedaliero di reparto di ostetricia;

Terzi prof. Igino, libero esercente specializzato in ostetricia;

Roseo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 9 maggio 1967

Il Medico provinciale

(5499)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.